SOMMARIO

1. SCOPO. **1**
2. OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI. **1**
3. ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DEI LAVORI. **2**
4. IDONEITÀ DEL PERSONALE. **3**
5. COMPORTAMENTO DEL PERSONALE. **4**
6. CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI ALL'INTERNO DELLO STABILIMENTO **4**
7. VEICOLI E MATERIALI DELL'APPALTATORE. **4**
8. RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE. **5**
9. SOSPENSIONE LAVORI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. **5**
10. ALLEGATI:
ALLEGATO A "VERBALE DI SOPRALLUOGO";
ALLEGATO B " AUTORIZZAZIONE ALL'INGRESSO IN CANTIERE";
ALLEGATO C "DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE RESPONSABILITÀ";
ALLEGATO D "DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE RESPONSABILITÀ PER UTILIZZO DI MEZZI ED ATTREZZATURE NON DI PROPRIETA'";

1. SCOPO.

Le presenti norme per le imprese appaltatrici o subappaltatrici (di seguito Norme) sono parte integrante del contratto d'appalto (di seguito "contratto") sottoscritto tra AURA ENERGY S.R.L. o di volta in volta società da questa controllata o ad essa collegata (di seguito "Committente") e la Vs società (di seguito, genericamente, «Appaltatore"; ed insieme di seguito "Parti"), saranno consegnate dall'ufficio Acquisti del Committente all'Appaltatore e dovranno essere da quest'ultimo restituite, debitamente firmate in ogni pagina, allegati compresi, al Datore di Lavoro ed al Resp. del Servizio Prevenzione e Protezione prima dell'inizio dei lavori d'appalto di cui al Contratto (di seguito "Lavori").
Le Norme hanno lo scopo di:

- richiamare l'attenzione dell'Appaltatore sulle principali norme in materia di sicurezza, ambiente ed igiene del lavoro per la salvaguardia dei lavoratori dipendenti;
- regolare l'accesso e la circolazione dei mezzi e del personale dell'Appaltatore, nonché lo svolgimento dei Lavori, all'interno degli stabilimenti AURA ENERGY S.R.L. siti in Via Peano, 50/52 10040 Leinì (TO) o dei cantieri da essa gestiti (di seguito generalmente indicati con il termine "Stabilimento");
- illustrare all'Appaltatore le procedure e le norme generali di sicurezza in uso presso lo Stabilimento;
- illustrare i rischi specifici presenti nelle zone di svolgimento dei Lavori, al fine di prevenire eventuali infortuni dei lavoratori e/o danni alle macchine e apparecchiature, consentendo il normale svolgimento dell'attività lavorativa del Committente in concomitanza con i Lavori.

2. OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI.

L'Appaltatore. nell'esecuzione dei Lavori presso lo Stabilimento, deve attenersi a tutte le leggi, i decreti ed in particolare alle normative vigenti in materia di sicurezza, prevenzione infortuni, igiene del lavoro e tutela ambientale, e deve inoltre rispettare:

- le prescrizioni impartitegli dalla Direzione Provinciale del Lavoro, dalla ASL o da qualsiasi altro Ente od Autorità competente nelle suindicate materie;
- le norme di buona tecnica richieste dalla particolarità dei Lavori;
- le presenti Norme.

A puro titolo esemplificativo, non esaustivo, è di seguito riportato un elenco delle leggi, dei decreti e delle norme di buona tecnica attualmente in vigore in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, che l'Appaltatore garantisce di conoscere e rispettare scrupolosamente.

<u>Codice Penale (19 ottobre 1930 e smi)</u>

art. 423 - incendio;
art. 424 - danneggiamento a seguito di incendio;
art. 437 - rimozione ed omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro; ari. 451 - omissione colposa di cautele o difese contro disastri ed infortuni;
art. 589 - omicidio colposo; art. 590 - lesioni colpose.

<u>Codice Civile (RD. 16 mano 1942 n°262 e smi)</u>

art. 2050 - Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose; art. 2087 - Tutela delle condizioni di lavoro.

<u>Normativa specifica</u>

D.PR. 19 Marzo 1956, n. 302 - Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.
D.P.R. 20 Marzo 1956, n° 320 - Norme per la prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro in sotterraneo.
D.P.R. 20 Marzo 1956 n° 321 - Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa.
D.P.R. 20 Marzo 1956 n° 323 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro negli impianti telefonici.
D.M. 12 Settembre 1959 - Istituzione del registro degli infortuni.

D.M. 22 Dicembre 1958 Luoghi di lavoro per i quali sono prescritte le particolari norme di cui agli articoli 329 e 331 del D.P.R. n° 547/55.
D.M. 12 Mano 1959 - Presidi medico-chirurgici nei cantieri per i lavori in sotterraneo.
D.M. 12 Settembre 1959 - Attribuzione dei compiti e determinazione e delle modalità e delle documentazioni relative all'esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Legge 19 Luglio 1961, n° 706- impiego della biacca nella pittura.
Legge 5 Marzo 1963, n° 245 - Limitazione dell'impiego del benzolo e suoi omologhi nelle attività lavorative.
Legge 5 Marzo 1963 n° 292 - Vaccinazione antitetanica obbligatoria.
D.P.R. 30 Giugno 1965, n° 1124 - Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Legge 1 Marzo 1968 n° 186 - Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici.
D.M. 2 Settembre 1968 - Riconoscimento di efficacia di alcune misure tecniche di sicurezza per i ponteggi metallici fissi, sostitutive di quelle indicate nel D.P.R. 7 gennaio 1956, N° 164.
Legge 18 Aprile 1973 - Elenco per le malattie per le quali è obbligatoria la denuncia contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali.
Legge 18 Ottobre 1977 n° 791 - Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità Europee n° 73/23/CEE relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico del materiale elettrico destinato ad essere usato entro alcuni limiti di tensione.
Legge 23 Dicembre 1978 n° 833 - Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale.
D.P.R. 31 Luglio 1990 n° 619 - Istituzione dell' Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro.
D.M. 4 Marzo 1982- Riconoscimento efficacia sistemi di sicurezza punteggi sospesi motorizzati.
D.P.R. 8 Giugno 1982 n° 524 - Attuazione della direttiva n° 77/576/CEE in materia di segnaletica sui posti di lavoro e della direttiva n° 79/640/CEE che modifica gli allegati della direttiva suddetta.
Legge 2 Maggio 1983 n° 178 - interpretazione autentica dell'art. 7 del D.P.R. 27 aprile 1955 n° 547 concernente le norme per la prevenzione infortuni sul lavoro.
D.M. 28 Maggio 1985 - Riconoscimento di efficacia di un sistema individuale anticaduta per gli addetti al montaggio e allo smontaggio di ponteggi metallici.
Legge 5 Marzo 1990 n°46 - Norme per la sicurezza degli impianti.
D.M. 13 Luglio 1990 n° 442 - Regolamento recante il riconoscimento di efficacia di un sistema di sicurezza per lavori sotto tensione effettuati su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale con tensione nominale di esercizio compresa tra 1.000 e 30.000 volt.
D.P.R. 6 Dicembre 1991 n° 447 - Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1890 n° 46 in materia di sicurezza degli impianti.
D.P.R. 24 luglio 1996 n° 459 - Regolamento di attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/68/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.
Legge 3 agosto 2007, n° 123 "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia"
D. Lgs. 9 Aprile 2008, n° 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Norme di buona tecnica
Norma CEI 31-30 31-35 - Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione.
Norme CEI EN 60204-1 - Sicurezza del macchinario . Equipaggiamento elettrico.
Norme CEI 64-8 - impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 Volt in c.a. e 1500 Volt in c.c.

3. ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DEI LAVORI.

Prima di iniziare i Lavori all'interno dello Stabilimento l'Appaltatore indicherà al Committente il nominativo della persona, dallo stesso designata, quale responsabile del coordinamento dei Lavori (di seguito "Responsabile Appalto"), la quale dovrà effettuare un sopralluogo nello Stabilimento insieme al responsabile dei Lavori designato dal Committente (di seguito "Responsabile del Committente") e ad una persona del Servizio Prevenzione e Protezione, al fine di essere reso edotto dei rischi specifici esistenti nello Stabilimento stesso.
Il committente datore di lavoro promuove la cooperazione ed il coordinamento delle attività di appalto ed in particolare, il Responsabile Appalto riceverà dal Responsabile del Committente, nelle persone suindicate, un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. (Tale documento – **DUVRI** - sarà allegato al contratto di appalto o d'opera).
Inoltre in allegato al contratto di appalto saranno indicati i **costi relativi alla sicurezza del lavoro**.
Nell'ambito dell'applicazione dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008 il datore di lavoro committente, nelle persone suindicate, fornirà all'appaltatore le seguenti ulteriori informazioni:

- rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro (cicli di lavoro, macchine e impianti, prevenzione degli incendi, piani di emergenza, sostanze e preparati pericolosi, aree ad accesso controllato. ecc.);
- presenza o assenza dei lavoratori del Committente durante l'esecuzione dei Lavori;
- utilizzo di attrezzature e servizi del Committente per l'esecuzione dei Lavori (compatibilmente con la normativa vigente);

- eventuale collaborazione dei lavoratori del Committente all'esecuzione dei Lavori.
- Norme vigenti (ambiente e sicurezza).
- Al termine del sopralluogo e prima dell'inizio dei Lavori, le Parti dovranno sottoscrivere il Verbale congiunto di Sopralluogo di cui fac-simile all' **allegato A**, allo scopo di:
- organizzare preventivamente eventuali presidi antinfortunistici resi necessari dalla natura dei Lavori (opere provvisionali);
- impiegare mezzi, attrezzature e personale adeguati alla sicura esecuzione dei Lavori;
- dotare il personale dell'Appaltatore da impiegare per l'esecuzione dei Lavori (di seguito "Personale") di tutti i dispositivi di protezione individuali necessari in fase dl realizzazione dei Lavori (Titolo III Capo II, artt. 74, 75, D.Lgs n° 81/2008)
- controllare, qualora il tipo di cantiere realizzato dall'Appaltatore all'interno dello Stabilimento (di seguito "Cantiere") sia tra quelli definiti all'art. 89 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/2008, la possibilità di una corretta applicazione del piano dì sicurezza e coordinamento consegnato dal Committente.

Parimenti, dovranno essere comunicati dai Responsabile Appalto al Responsabile del Committente i rischi specifici dell'attività dell'Appaltatore al fine di eliminare eventuali rischi dovuti alle interferenze tra i Lavori e la normale attività del Committente.
Prima di iniziare i Lavori, l'Appaltatore dovrà comunicare i nominativi del Personale, mediante consegna dell'elenco di cui all' **allegato B** al servizio di sorveglianza ed al Servizio Prevenzione e Protezione.
Inoltre, il soggetto designato dall'Appaltatore quale responsabile del Cantiere (di seguito "Responsabile Cantiere") dovrà depositare nella portineria dello Stabilimento del Committente, quotidianamente e prima dell'ingresso del Personale nello Stabilimento, l'elenco delle presenze giornaliere debitamente compilato in tutte le sue parti. Su tale elenco il Responsabile del Cantiere dovrà registrare l'orario d'ingresso e di uscita del Personale dallo Stabilimento, indicando altresì qualsiasi eventuale movimento in entrata o uscita del Personale per pause pranzo o altro.
Il servizio di sorveglianza del Committente controllerà:

- che il Personale in ingresso in Stabilimento sia stato precedentemente accreditato dal Servizio Prevenzione e Protezione;
- che gli orari registrati corrispondano effettivamente agli orari di presenza in Stabilimento del Personale.
- che stato precedentemente accreditato dal Servizio Prevenzione e Protezione
- che il Personale in ingresso in Stabilimento sia munito ed esponga apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le Generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

L'elenco di cui all' **allegato B** dovrà essere compilato in ogni sua parte, indicare in maniera chiara il nominativo del Responsabile Cantiere o, in caso di sua assenza, del suo sostituto, ed essere aggiornato ogni qualvolta intervengano delle variazioni.
Prima dell'inizio dei Lavori, il Responsabile Cantiere dovrà aver predisposto un programma dettagliato di svolgimento degli stessi, concordandone le modalità d'attuazione con il Responsabile del Committente, affinché i Lavori siano coordinati con le altre attività che hanno luogo nello Stabilimento ed al fine di garantire la sicurezza di tutti i lavoratori.
Nel caso in cui l'Appaltatore intenda affidare in subappalto, ad altre imprese, talune attività particolari relative all'esecuzione dei Lavori, dovrà chiedere previa ed espressa autorizzazione al Committente (ai sensi dell'art. 1656 c.c.) e predisporre quanto necessario affinché i Lavori si svolgano in modo da evitare interferenze e situazioni di pericolo alle imprese subappaltatrici, all'Appaltatore ed al Committente stesso.
L'Appaltatore, inoltre, s'impegna e garantisce di portare a conoscenza delle eventuali imprese subappaltatrici, previamente autorizzate dal Committente, le presenti Norme, nonché di vigilare sul loro rispetto da parte ditali imprese, oltre che propria.
L'Appaltatore garantisce inoltre che, durante l'esecuzione dei Lavori, il Personale avrà cura del mantenimento dell'ordine e della pulizia del Cantiere e di qualsiasi altra zona, mezzo o locale dello Stabilimento con cui sia venuto a contatto nello svolgimento della propria attività lavorativa; sarà selezionato e capace, perché addestrato, a porre in essere tutto quanto necessario ad evitare danni di qualsiasi genere a persone o cose; utilizzerà ed in seguito sistemerà i materiali e le attrezzature impiegate per l'esecuzione dei Lavori (di seguito «Materiali") in modo tale da non costituire pericolo per alcuno e non ingombrare vie di fuga, porte di emergenza, mezzi per la lotta antincendio, corridoi, porte di accesso ai locali, quadri elettrici e quant'altro debba ragionevolmente restare libero e facilmente accessibile; non depositerà o posteggerà i Materiali, salvo espressa autorizzazione del Committente, sulle strade per la viabilità interna o sulle aiuole dello Stabilimento.
L'Appaltatore garantisce altresì che il Personale si asterrà dall'eseguire i Lavori in zone sovrastanti postazioni di lavoro in presenza di personale che le occupi, a meno che l'Appaltatore stesso abbia adottato tutte le adeguate cautele e misure di protezione atte ad evitare qualsiasi pericolo di danno a persone o cose.
L'Appaltatore, infine, dovrà adottare ogni misura di sicurezza e protezione idonea a salvaguardare l'incolumità di chiunque lavori o comunque si trovi a passare nelle vicinanze del Cantiere, ed a tal proposito s'impegna ad adottare ed utilizzare un'adeguata segnaletica di sicurezza che delimiti il Cantiere stesso.

4. IDONEITÀ DEL PERSONALE.

Per l'esecuzione dei Lavori, l'Appaltatore garantisce di selezionare personale di provate capacità in rapporto alla specificità dei Lavori; che il Personale verrà dettagliatamente ed esaustivamente istruito sull'uso di macchine, impianti, attrezzature,

mezzi di trasporto (di materiali e persone) e dispositivi di protezione da impiegare durante i Lavori, ed informato sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui sarà chiamati a prestare la sua opera, nonché sulle disposizioni ambientali vigenti nello stabilimento del Committente.

L'Appaltatore, prima dell'installazione del Cantiere o comunque prima dell'inizio dei Lavori, dovrà produrre al Servizio Prevenzione e Protezione la seguente documentazione:

1, dichiarazione di aver assolto agli obblighi assicurativi INAIL, previdenziali INPS ed antinfortunistici, nonché alle visite mediche del Personale quando previste dalla normativa di legge sull'igiene del lavoro (**Allegato C**);

2. dovrà inoltre dichiarare e documentare la tenuta dei registri di cui agli art. 4 comma 5 lett. o D.Lgs 626/94, art. 5 D.Lgs 02/02/02 n. 25, artt. 35, 49 del DLgs. 277/91, qualora ne sussistano i requisiti di legge e relativamente ai lavoratori che presteranno l'opera all'interno dello Stabilimento (**Allegato C**);

3. dichiarazione di assolvimento degli obblighi riguardanti le retribuzioni contrattuali previste dalle normative di legge nei confronti del Personale (**Allegato C**);

4. dichiarazione di assunzione in proprio di qualsiasi responsabilità civile e penale verso i propri dipendenti e verso terzi per qualsiasi e tutti i sinistri che possano verificarsi durante o comunque a causa dell'esecuzione dei Lavori (**Allegato C**):

5. elenco del personale dell'impresa appaltatrice, delle eventuali imprese subappaltatrici e del loro personale (**allegato B**):

6. certificato di iscrizione alla Camera di Commercio dell'Appaltatore e delle eventuali imprese subappaltatrici;

7. D.U.R.C. dell'appaltatore e delle eventuali imprese subappaltatrici.

L'Appaltatore ha l'obbligo di aggiornare la documentazione suindicata ogni qualvolta intervengano variazioni sostanziali rispetto a quanto originariamente dichiarato, fermo restando che i documenti di cui ai punti 1, 3 vanno comunque aggiornati ogni 12 (dodici) mesi.

Il Committente si riserva il diritto di richiedere la sostituzione di qualsiasi persona, facente parte dell'impresa dell'Appaltatore, che dimostri la scarsa attitudine al lavoro richiesto o che violi le norme imposte dalle presenti Norme o quelle più in generale quelle imposte dalle leggi vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

5. COMPORTAMENTO DEL PERSONALE.

L'Appaltatore dovrà vigilare e garantire che all'interno dello Stabilimento il Personale:

- tenga un contegno corretto ed educato;
- si astenga in modo assoluto da qualsiasi comportamento o atto che possa arrecare danno o pericolo a persone o cose, oppure intralciare il regolare svolgimento dei Lavori o dell'attività lavorativa del Committente;
- abbia cura di non danneggiare le attrezzature, gli impianti o i macchinari di proprietà del Committente; ci abbia cura di non sporcare le aree di lavoro;
- rispetti scrupolosamente le norme di sicurezza e tutela ambientale durante l'esecuzione dei Lavori comunque all'interno dello Stabilimento;
- segnali tempestivamente al proprio Responsabile del Cantiere qualsiasi infortunio e non conformità, anche se di piccola entità, dovesse occorrergli durante l'esecuzione dei Lavori o comunque all'interno dello Stabilimento, affinché il Responsabile del Cantiere possa provvedere altrettanto tempestivamente a dame immediata comunicazione al Servizio Prevenzione e Protezione e restare a disposizione dì quest'ultimo per qualsiasi eventuale accertamento sulle cause che hanno provocato l'inconveniente.
- L'Appaltatore dovrà inoltre istruire il Personale circa i seguenti divieti, nonché vigilare costantemente sul loro rispetto. E' severamente vietato all'interno dello Stabilimento:
  - l'uso di apparecchi di riscaldamento elettrici o a fiamma libera anche per il semplice riscaldamento di vivande;
  - mangiare sul luogo di lavoro, sulle aiuole e sui viali di transito;
  - consumare bevande alcoliche come previsto nella Conferenza Stato Regioni del 16/03/06, nel caso in cui i propri lavoratori svolgano una delle seguenti attività:
    1. impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 9 gennaio 1927, e succ. modificazioni);
    2. conduzione di generatori di vapore (D. M. 1 marzo 1974);
    3. attività di fuochino (art. 27 del DPR 302/56);
    4. manutenzione degli ascensori (DPR 162/99);
    5. sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del DPR 547/55 (Art. 236 - Lavori entro tubazioni, canalizzazioni, recipienti e simili, nei quali possono esservi gas e vapori tossici od asfissianti; Art. 237 - Lavori entro tubazioni, canalizzazioni, e simili nei quali possono esservi gas, vapori, polveri infiammabili od esplosivi);
    6. addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E
    7. addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci;
    8. lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota oltre i due metri di altezza;
- Nello svolgimento di altre tipologie di attività è fatta salva la consumazione di modiche quantità di vino o dì birra durante il pranzo;
- abbandonare stracci sporchi o bagnati di solventi, che dovranno invece essere raccolti e smaltiti in maniera adeguata al fine di evitare pericolo dl incendi ed in genere pericoli a persone o cose;
- lasciare il posto di lavoro libero da materiali dì risulta o attrezzature a fine lavoro, rientrando tra i doveri del Personale la cura e la pulizia dell'area impiegata a lavoro ultimato:
- scaricare nelle fognature materiali infiammabili o qualsiasi altro liquido che non sia acqua pulita;
- indossare indumenti di lavoro o oggetti personali che possano costituire pericolo per sé o per altri durante l'esecuzione dei Lavori.
- L'appaltatore dovrà inoltre assicurarsi che i materiali usati siano conformi ai vigenti regolamenti così come alle disposizioni ambientali, elettriche, elettromagnetiche di radioattività ed alle norme di sicurezza sul lavoro; qualora sostituisca particolari/componenti, il materiale ritenuto difettoso dovrà essere ritirato dall'appaltatore.
- Tutto il materiale di scarto derivante da attività di manutenzione dovrà essere ritirato dall'appaltatore.

6. CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI ALL'INTERNO DELLO STABILIMENTO

L'impiego e la circolazione di qualsiasi mezzo o veicolo utilizzati dall'Appaltatore per i Lavori (di seguito "Veicoli) all'interno dello Stabilimento dovranno essere preventivamente autorizzati dal Responsabile del Committente di riferimento.

Sulle strade dello Stabilimento ed all'interno dei locali dello stesso, la circolazione dei Veicoli deve avvenire in scrupolosa osservanza delle norme del codice stradale e di quelle interne del Committente richiamate con apposita segnaletica. IN OGNI CASO la condotta di guida dovrà essere sempre diligente, perita e prudente ed il comportamento del conducente dovrà essere sempre teso ad evitare rischi a persone o cose presenti nel raggio d'azione del Veicolo.

I Veicoli autorizzati dovranno recarsi direttamente sul posto di carico/scarico rispettando i percorsi indicati e seguendo l'apposita segnaletica.

Una volta espletate le procedure d'ordine amministrativo, gli autisti dei Veicoli non dovranno assolutamente allontanarsi dagli stessi, a meno che siano adibiti ad operazioni di carico o scarico o salva espressa autorizzazione del Committente.

E' assolutamente vietato:

- trasportare persone all'esterno della cabina di guida, sui pianali degli automezzi con sponde abbassate o senza sponde datore di lavoro e su tutti gli altri mezzi per il trasporto di materiali (carrelli elevatori, carrelli con piattaforma, trattori, ecc.), a meno che tali mezzi siano appositamente predisposti ad un simile trasporto;
- lasciare incustoditi i Veicoli ingombrando strade, passaggi, uscite di emergenza e porte di accesso ai locali dello Stabilimento, in modo tale da impedire la normale circolazione di merci o persone o lo svolgimento di eventuali operazioni di emergenza;

- usufruire dei parcheggi interni riservati;
- scaricare o caricare materiali infiammabili a motore acceso o nelle vicinanze di aree in cui si eseguono lavori con impiego di fiamme libere o che possono comunque rappresentare pericolo di innesco di incendio.

7. VEICOLI E MATERIALI DELL'APPALTATORE.

Tutti i Veicoli ed i Materiali dovranno essere conformi alle prescrizioni vigenti in materia ambientale o di prevenzione infortunistica e essere sicuri ed efficienti. Tali condizioni dovranno essere mantenute nel tempo, mediante periodica manutenzione e revisione dei Veicoli e dei Materiali.

Copia delle dichiarazioni di conformità dei Veicoli e dei Materiali ed i relativi manuali di uso e manutenzione dovranno essere sempre presenti in Cantiere a disposizione del Servizio Prevenzione e Protezione.

I Veicoli ed i Materiali soggetti a collaudo e verifiche periodiche da parte di Enti Pubblici (Ispesl, Asl, ecc.) come ponti sviluppabili e sospesi, scale aeree, paranchi, apparecchi a pressione, ecc. dovranno risultare regolarmente collaudati e verificati, e l'Appaltatore dovrà mettere a disposizione del Servizio Prevenzione e Protezione, qualora questi ne faccia richiesta, i libretti con le relative verifiche; tali libretti dovranno comunque essere sempre presenti in Cantiere.

E' severamente vietato all'Appaltatore servirsi di macchine, impianti o attrezzature di proprietà del Committente. In caso di improrogabile necessità, l'utilizzo di tali beni da parte del Personale sarà consentito soltanto dopo che il Personale sia stato reso edotto circa le modalità di corretto e sicuro utilizzo degli stessi; il Responsabile Cantiere abbia preso visione dello stato degli stessi e ne abbia effettivamente riscontrato la conformità alle norme vigenti; e l'Appaltatore abbia compilato e sottoscritto il modulo di assunzione di responsabilità per gli eventuali danni derivanti dall'utilizzo improprio ditali beni di cui all' **allegato D**.

E' inoltre severamente vietato all'Appaltatore permettere ai dipendenti del Committente, alle eventuali imprese subappaltatrici, ad altre imprese appaltatrici o comunque a terzi che si trovino all'interno dello Stabilimento, di utilizzare i propri Veicoli o Materiali. Qualora ciò si rendesse necessario e previa espressa autorizzazione del Committente, l'Appaltatore potrà fare utilizzare i Veicoli o i Materiali a persone diverse dal Personale solamente dopo averle rese edotte della corretta e sicura modalità di utilizzo delle stesse e sempre controllandone costantemente tale utilizzo.

8. RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE.

L'Appaltatore si impegna:

- a garantire la stabilità, la sicurezza e l'esecuzione a regola d'arte dei Lavori, nonché la loro rispondenza alle esigenze statiche e tecnologiche prescritte dalla Committente e dalla legge;
- a porre in essere ogni attività necessaria a garantire l'incolumità del Personale, dei dipendenti della Committente e di eventuali terzi all'interno dello Stabilimento;
- ad osservare scrupolosamente le presenti Norme.

In capo all'Appaltatore incombe ogni responsabilità civile e penale prevista per legge con riferimento alla stabilità e sicurezza in genere del Lavori e dell'opera oggetto del Contratto, sia in corso di esecuzione che in seguito alla loro ultimazione. Di conseguenza, questi sarà tenuto a rispondere per ogni e qualsiasi danno a cose o persone che dovesse verificarsi a causa di vizio di costruzione o esecuzione, di errata gestione dei Lavori o di selezione del Personale

In particolare, l'Appaltatore sarà responsabile dei danni conseguenti:

- a manovre o modifiche non autorizzate effettuate su attrezzature o in genere beni di proprietà della Committente, anche se eseguite in presenza del personale del Committente;
- a funzionamento o esercizio di impianti, eseguiti, fino al collaudo definitivo;
- a deficienze rispetto alle normative dl legge, anche se non riscontrate in sede di collaudo, intendendosi valide a tale effetto anche le eventuali prescrizioni dalla Direzione Provinciale del Lavoro e della A.S.L.

9. SOSPENSIONE LAVORI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

In caso di violazione da parte dell' Appaltatore delle presenti Norme, nonché in genere, di norme imperative, ordine pubblico e buoni costumi, il Committente avrà il diritto di ordinare In ogni momento la sospensione dei Lavori per uno o più giorni (e a più riprese qualora lo ritiene necessario) o di richiedere la risoluzione di diritto con effetto immediato del Contratto, fatto in ogni caso salvo il diritto al risarcimento di ogni danno (Art. 1668 e art. 1671 C. 1, "Risarcimento danno a committente" e "Risoluzione del contratto")

ALLEGATO A

VERBALE CONGIUNTO DI SOPRALLUOGO

In relazione all'incarico che l'Appaltatore _____ ha ricevuto dalla

Committente di effettuare presso _____ i lavori di :

_____

il sottoscritto _____ nella qualità di _____

DICHIARA

- di aver eseguito, in data odierna, unitamente al Sig. _____, rappresentante della Committente, un sopralluogo preventivo, ai sensi dell'art. 5 del DPR 27/4/55 n. 547, e del T.U. D.Lgs. 81/08, sui luoghi ove si dovranno svolgere i lavori stessi, allo scopo di informarsi degli eventuali rischi ivi esistenti, cosicché egli possa renderne edotti i dipendenti dell'Appaltatore sui quali, per conto di cui, esercita la direzione e sovrintendenza;

- di aver ricevuto, nel corso del sopralluogo medesimo, da parte del Rappresentante della Committente, il documento di valutazione dei rischi unico che indichi le misure adottate per eliminare le **interferenze**, tutte le indicazioni necessarie relativamente ai rischi presenti nei locali ove si svolgerà l'attività dell'Appaltatore, e le relative misure di prevenzione e protezione adottate, escludendo ovviamente i rischi specifici propri dell'attività dell'Appaltatore, nonché essere stato edotto sulle norme ambientali vigenti.

- di aver consultato e/o ricevuto tutta la documentazione tecnica necessaria per l'espletamento dell'attività o l'esecuzione dei lavori.

Resta inteso che il sottoscritto dovrà rivolgersi alla Committente, nella persona del Responsabile, ogni qualvolta ritenga necessario verificare eventuali situazioni di potenziale rischio, collegabile con l'attività della Committente stesso, previa adozione, da parte sua, di ogni opportuna cautela e misura di prevenzione.

_____, li _____

il Rappresentante della Committente _____

il Rappresentante dell'Appaltatore _____

ALLEGATO C - Dichiarazione

Spett.le AURA ENERGY S.R.L.

Via Peano, 50/52

10040 Leinì (TO)

Il sottoscritto..... nato a .....

residente a ..... in via ..... in qualità di legale rappresentante della Società, esercente attività di ..... con sede in ..... in via ..... relativamente ai lavori oggetto della commessa/ordine n°..... del ..... e ai dipendenti che verranno adibiti all'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto.

DICHIARA

- sono assolti tutti gli obblighi: assicurativi INAIL, previdenziali INPS, antinfortunistici, delle visite mediche periodiche previste dalla vigente normativa sull' igiene lavoro ed in particolare riguardo alle lavorazioni indicate nelle tabelle allegate al D.PR. 303/56 alle quali i lavoratori verranno adibiti e alle condizioni stabilite nell' D.Lgs 626/94 e smi, D.Lgs 02/02/02 n. 25 e negli artt. 29, 44 del DL. 277/91.

- la regolare tenuta dei registri di cui agli art. 4 comma 5 lett. O D.Lgs 626/94, art. 5 D.Lgs 02/02/02 n. 25, artt. 35, 49 del DLgs. 277/91, qualora ne sussistano i requisiti di legge e relativamente ai lavoratori che presteranno l'opera all'interno dello Stabilimento;

- di aver assolto e di assolvere costantemente a tutti gli obblighi riguardanti: modalità e regolarità dell'assunzione, retribuzioni del personale secondo quanto previste dalle normative di legge e dai contratti nazionali.

- di formare/addestrare il personale circa i rischi/norme ambientali/disposizioni di sicurezza.
- di assumersi ogni responsabilità sugli eventuali danni a persone o cose che derivino dall'utilizzo di mezzi / attrezzature / macchine di proprietà AURA ENERGY SRL:

MANLEVANDO

le società AURA ENERGY SRL da qualsiasi responsabilità per eventuali vertenze poste in atto dai lavoratori in merito a quanto precedentemente dichiarato.

DICHIARA INOLTRE

- di assumersi OGNI qualsiasi responsabilità, civile e penale verso i propri dipendenti e verso Terzi, per tutti i sinistri che possano verificarsi in dipendenza dei lavori oggetto della commessa.

data Firma (leggibile)

ALLEGATO D

Spett.le AURA ENERGY S.R.L.

Via Peano, 50/52

10040 Leinì (TO)

Oggetto: Assunzioni di responsabilità per l'utilizzo di mezzi e attrezzature non di proprietà

Io sottoscritto ..... in qualità di ..... della società .....

DICHIARO

dopo esser stato edotto sulle modalità d'utilizzo del mezzo/attrezzatura/macchina denominato/a..... con numero di matricola ....., aver preso visione del suo stato e riscontrato la sua conformità alle norme di sicurezza

DI ASSUMERE

ogni responsabilità sugli eventuali danni a persone o cose che derivano dall'utilizzo del suddetto mezzo/ attrezzatura/macchina.

Dichiaro, altresì, di essere a conoscenza di tutte le norme di sicurezza che ne regolano l'utilizzo.

Sarà mia responsabilità informare i miei dipendenti su tali norme e vigilare sulla rigorosa applicazione.

data

Firma (leggibile)

ALLEGATO E – ISTRUZIONI OPERATIVE DI GESTIONE DEL CANTIERE

1. SCOPO

La presente procedura tratta le modalità organizzative adottate da Aura Energy S.r.l. per controllare la gestione degli aspetti ambientali attinenti le attività appaltate ad organizzazioni esterne.
Tali procedure garantiscono che le attività appaltate vengano eseguite in piena conformità alla politica ambientale ed in conformità agli obiettivi di prestazione ambientale che l'azienda promuove attraverso la certificazione secondo la norma UNI EN ISO 14001:2004.
Tutte le imprese appaltatrici e subappaltatrici sono tenute al rispetto delle prescrizioni minime contenute nella seguente istruzione.

2. MODALITA' OPERATIVE

2.1 Modalità gestionali degli aspetti ambientali.

Gestione degli approvvigionamenti idrici e dei relativi scarichi.
Qualora nello svolgimento delle opere l'impresa l'appaltatrice dovesse avere bisogno di approvvigionamento idrico deve privilegiare, ove possibile, l'utilizzo di fonti idriche meno pregiate con massima attenzione alla preservazione dell'acqua potabile.
L'utilizzo di acqua potabile è sempre ammesso solo per i servizi igienici e per il consumo umano.
Vanno evitate forme di spreco o di utilizzo scorretto dell'acqua, soprattutto nel periodo estivo, utilizzandola come fonte di refrigerio, il personale deve essere sensibilizzato in tal senso.
I reflui provenienti da attività di cantiere dovranno essere gestiti dall'impresa appaltatrice nel pieno rispetto delle normative vigenti, cioè come rifiuto conferendoli ad aziende autorizzate.

Emissioni in atmosfera
Durante le attività di cantiere bisogna evitare per quanto possibile l'emissione di polveri o fumi molesti per la flora, la fauna e le persone eventualmente circostanti l'area di intervento.
La movimentazione di sostanze polverulente deve essere eseguita con massima attenzione alla dispersione, e il loro immagazzinamento deve prevedere la possibilità di protezione dal vento e dalla pioggia attraverso la copertura con teli o barriere adeguate.

Energia elettrica – approvvigionamento -
Se l'area di intervento non è provvista di energia elettrica o le potenze erogate non sono sufficienti per gli usi previsti dall'appalto d'opera, l'approvvigionamento di energia elettrica è a carico dell'impresa appaltatrice.
La realizzazione delle cabine elettriche installate dal distributore per la fornitura dell'allaccio provvisorio devono essere posizionate in luoghi adeguati e provviste di dispositivi idonei alla prevenzioni di corto circuiti.
Le prese e le prolunghe utilizzate nel cantiere devono essere idonee al luogo e all'utilizzo previsto. Dove necessario devono essere utilizzati cavi resistenti allo schiacciamento e al passaggio di autovetture o camion.
Qualora il cantiere si dovesse trovare in luoghi dove il distributore non ritenesse possibile fornire l'allaccio alla linea elettrica, l'impresa appaltatrice può approvvigionarsi attraverso l'utilizzo di gruppi elettrogeni di potenza non superiore a 25 kW. Qualora si dovesse superare tale limite l'installazione sarà subordinata all'ottenimento del certificato di prevenzione incendi da parte dell'organo competente Vigili del Fuoco. Comunque sarà necessario attivare misure per prevenire e gestire incendio.

Rifiuti
Massima attenzione deve essere prestata da tutti gli appaltatori al deposito, movimentazione,conferimento e trasporto dei rifiuti prodotti durante le attività appaltate.
Se non diversamente specificato, tutti i rifiuti sono da considerarsi dell'impresa appaltatrice che li ha prodotti nell'espletamento delle attività oggetto di contratto.
Il deposito temporaneo delle singole tipologie di rifiuti ha lo scopo di raggruppare la totalità dei rifiuti, raccolti nei luoghi o locali in cui vengono prodotti, nell'area relativa (opportunamente segnalata) prima dell'avvio a smaltimento/recupero degli stessi.
A tal fine l'impresa appaltatrice si impegna a predisporre, presso la sede del cantiere, un deposito temporaneo dei rifiuti tale che sia protetto da possibili versamenti sul suolo, anche tramite l'utilizzo di teli isolanti, e da possibili dilavamenti da acque piovane. Il deposito temporaneo dei rifiuti deve prevedere una separazione dei rifiuti in forme omogenee evitando di mischiare rifiuti incompatibili e attuando per quanto più possibile la raccolta differenziata. Il deposito temporaneo non deve superare i limiti previsti dalle disposizioni normative e comunque deve essere conferito alle ditte autorizzate quanto prima possibile, onde evitare accumuli e depositi incontrollati. In ogni modo il deposito temporaneo non può essere superiore ad un anno e comunque prima della fine del cantiere ogni forma di deposito deve essere eliminata, tramite il conferimento a ditte terze autorizzate.
In linea generale i rifiuti non pericolosi vanno raccolti e mandati a recupero/trattamento o smaltimento quando viene raggiunto il limite volumetrico di 20 mc o il limite temporale di 3 mesi oppure con frequenza annuale quando non viene raggiunto il volume minimo.

Per i rifiuti pericolosi vale il limite volumetrico di 10 mc o il limite temporale di 2 mesi oppure la frequenza minima annuale. Le aree di deposito temporaneo dei rifiuti sono individuate e segnalate da appositi cartelli predisposte dalle ditta appaltatrici.
I rifiuti devono essere conferiti a ditte autorizzate, con preferenza alle aziende che destinano i rifiuti al recupero piuttosto che alla discariche I rifiuti conferiti, durante il trasporto, devono essere accompagnati dal formulario di identificazione così come previsto per legge o comunque da scheda SISTRI area movimentazione in caso di trasportatore iscritto al SISTRI .

Emissione di rumore
Qualora gli interventi comportino l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi, e sono suscettibili di essere autorizzati anche in deroga ai limiti del DPCM 01/03/91 dal Sindaco del territorio dove si svolgono, va inoltrata comunicazione al comune di pertinenza.

Sostanze pericolose
La ditta appaltatrice raccoglie e mantiene aggiornato un “Elenco Schede di Sicurezza” e un archivio Schede di Sicurezza contenente tutte le schede relative ai prodotti utilizzati nell’attività soggetta ad appalto.
Le schede di sicurezze devono essere conformi a quello CE in 16 punti (rubriche obbligatorie previste sia dal Decreto Ministero della Sanità del 4 Aprile 1997 Art. 25 commi 1 e 2, sia dal D.L. n° 285 del 16 Luglio 1998 a norma dell’Art. 38 della Legge n° 128 del 24 Aprile 1998 che dai regolamenti 1272/2008 e 1907/2006).
Per garantire il rispetto dei contenuti presenti nelle schede di sicurezza la ditta appaltatrice deve:
• archiviare un elenco aggiornato delle schede di sicurezza presenti nell’area di lavoro;
• consegnare le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati, o renderne disponibile la consultazione al personale;
• divulgare a tutti coloro che utilizzano il prodotto le prescrizioni relative al suo uso, manipolazione e stoccaggio, misure di primo soccorso, misure antincendio oltre alle operazioni da effettuare in caso di fuoriuscita accidentale;
• far rispettare le prescrizioni relative all’uso del prodotto, manipolazione e stoccaggio, misure di primo soccorso, misure antincendio oltre alle operazioni da effettuare in caso di fuoriuscita accidentale;
• predisporre adeguate misure di intervento per versamenti accidentali o cattiva gestione
I rifiuti associati alle sostanze pericolose utilizzate vanno smaltiti secondo quanto indicato nelle schede di sicurezza e dalle prescrizioni previste nel paragrafo relativo alla gestione dei rifiuti.

2.2 Situazioni di emergenza
Nel caso si verifichi un’emergenza a carattere ambientale, la ditta appaltatrice è tenuta a gestire l’emergenza rispettando le indicazioni previste dalle norme vigenti nonché quanto descritto qui di seguito.
La gestione delle emergenze si sviluppa nelle seguenti fasi:
• Rilevazione e Segnalazione dell’emergenza
• Risoluzione dell’emergenza
• Documentazione e chiusura dell’emergenza.

Situazioni che richiedono procedure di emergenza
La ditta appaltatrice deve essere dotata di materiali, posti in opportune aree definite, per un primo e/o risolutivo approccio all’emergenza (kit per versamento accidentale, estintori portatili,…).

SVERSAMENTI
Le situazioni che richiedono una procedura di emergenza riguardano:

1) Versamenti di olio esausto
Nel caso si verifichi tale emergenza: occorre procedere come descritto di seguito:
• Confinare l’area su cui si è verificato il versamento tamponando con materiale assorbente per limitare lo spandimento ed evitando che raggiunga caditoie e/o tombini;
• raccogliere l’olio versato e cospargere la zona con materiale assorbente;
• avvisare tempestivamente il Responsabile dei lavori, per conto della ditta;
• raccogliere il materiale in contenitori metallici e smaltire il rifiuto secondo norme vigenti.

2) Versamenti di rifiuti solidi
In caso di versamento di rifiuti solidi occorre procedere come di seguito descritto:
• confinare l’area su cui si è verificato lo versamento;
• raccogliere il rifiuto versato;
• smaltire il rifiuto secondo norme vigenti.

3) Versamenti di prodotti chimici
Tali situazioni riguardano tutte le fasi lavorative che prevedono l’utilizzo di prodotti chimici (vernici, additivi, oli da attrezzature, ecc.).
Si tratta di versamenti di prodotti chimici da bidoni, taniche o macchine.

La ditta procede come di seguito descritto:
• tampona immediatamente la perdita;
• con materiali assorbenti limita lo spandimento sul suolo evitando che raggiunga caditoi e/o tombini;
• confina l'area su cui si è verificato il versamento;
• bonifica l'area interessata cospargendo sulla sostanza materiale assorbente idoneo;
• smaltisce la pasta così prodotta come rifiuto secondo le modalità previste dalle norme vigenti.

4) Versamenti di acque reflue
Nel caso si verifichi un versamento accidentale di acque reflue inquinanti (es: perdita da fosse Imhoff,…) occorre compiere immediatamente le seguenti azioni:

Versamenti puntuali da tubazioni:
1) intercettazione della perdita
2) chiusura dello scarico, a monte della perdita.

5) Versamenti puntuali da serbatoi:
1) svuotamento dell'eventuale serbatoio.

Immediatamente dopo l'attuazione delle prime misure di contenimento dell'emergenza occorre decidere le successive azioni da compiere, anche in considerazione degli obblighi imposti dalla normativa antinquinamento:
1) art. 311 comma 2 del D.Lgs 152/2006 "chiunque…..arrechi danno all'ambiente, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte è obbligato al ripristino della precedente situazione e, in mancanza, al risarcimento per "equivalente patrimoniale" nei confronti dello Stato";
2) art. 257 comma 1 del D.Lgs 152/2006 "chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali, o delle acque sotterranee con il superamento delle "concentrazioni soglia di rischio" è punito con la pena …a meno che non provveda alla bonifica in base al progetto approvato dall'autorità".

Le modalità operative che precedono il verificarsi di evento dannoso per l'ambiente (azioni preventive) sono:
1) art. 304 comma 1 del D.Lgs 152/2006 " Quando un danno ambientale non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, l'operatore interessato adotta, entro ventiquattro ore e a proprie spese, le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza.
L'operatore deve far precedere gli interventi di cui al comma 1 da apposita comunicazione al comune, alla provincia, alla regione, o alla provincia autonoma nel cui territorio si prospetta l'evento lesivo, nonché al Prefetto della provincia che nelle ventiquattro ore successive informa il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Tale comunicazione deve avere ad oggetto tutti gli aspetti pertinenti della situazione, ed in particolare le generalità dell'operatore, le caratteristiche del sito interessato, le matrici ambientali presumibilmente coinvolte e la descrizione degli interventi da eseguire. La comunicazione, non appena pervenuta al comune, abilita immediatamente l'operatore alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1".

Le modalità operative che seguono il verificarsi di evento dannoso per l'ambiente (ripristino ambientale) sono:
1) art. 305 comma 1 del D.Lgs 152/2006 "Quando si è verificato un danno ambientale, l'operatore deve comunicare senza indugio tutti gli aspetti pertinenti della situazione alle autorità di cui all'articolo 304, con gli effetti ivi previsti, e, se del caso, alle altre autorità dello Stato competenti, comunque interessate. L'operatore ha inoltre l'obbligo di adottare immediatamente: tutte le iniziative praticabili per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, qualsiasi fattore di danno, allo scopo di prevenire o limitare ulteriori pregiudizi ambientali ed effetti nocivi per la salute umana o ulteriori deterioramenti ai servizi, anche sulla base delle specifiche istruzioni formulate dalle autorità competenti relativamente alle misure di prevenzione necessarie da adottare; e le necessarie misure di ripristino di cui all'articolo 306 ".

INCENDIO

Incendio di piccole proporzioni
Se l'incendio viene scoperto sul nascere o se la quantità di combustibile interessata alla combustione è moderata, l'azione di spegnimento risulta di facile attuazione; l'impiego di un piccolo estintore portatile potrà essere sufficiente allo scopo; dopo lo spegnimento accertarsi dell'effettiva eliminazione delle fiamme e delle eventuali braci (nel caso di combustibili solidi) per scongiurare il pericolo di una riaccensione.

Incendio di vaste proporzioni
Se la rilevazione del fuoco non è immediata o se particolari condizioni ne favoriscono un rapido sviluppo, l'incendio può assumere vaste proporzioni e diventare difficilmente controllabile, In questo caso è necessario un più complesso piano di difesa per salvaguardare l'incolumità delle persone e limitare i danni.
Dopo aver valutato la gravità della situazione, si eseguiranno le azioni di seguito elencate, nell'ordine:
• Dare immediatamente l'allarme ed allontanare eventuali persone presenti in luoghi pericolosi; e richiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco.
• Mettere fuori tensione eventuali attrezzature elettriche nella zona dell'incendio e nell'immediata vicinanza. Le interruzioni debbono essere fatte mediante gli appositi interruttori, senza cioè togliere o spezzare o strappare i cavi di alimentazione.
• Azionare i dispositivi antincendio mobili (estintori);
• Circoscrivere quanto più possibile l'incendio allontanando il materiale infiammabile che potrebbe venire raggiunto dal fuoco;

Ad ogni incendio domato bisogna:
• Accertarsi che non permangano focolai nascosti o braci capaci di riaccendere il fuoco;

Documentazione e chiusura dell'emergenza
Dopo la risoluzione dell'emergenza, la ditta invia apposito rapporto ad Aura Energy in cui:
• descrive sinteticamente l'emergenza accaduta e le possibili cause riscontrate;
• descrive le azioni adottate per la risoluzione definitiva dell'emergenza.